

Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ad attività immateriali e conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta

di Fabio Giommoni*

L'utilizzo congiunto del riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni straordinarie, che sono imputabili alle attività immateriali della società partecipata, e della trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta, ha consentito, in particolare per le aziende bancarie, di beneficiare di significativi vantaggi. Al fine di limitare detti benefici la Legge di Stabilità 2013 ha previsto il differimento di cinque anni degli effetti fiscali dell'affrancamento e dunque della possibilità di dedurre gli ammortamenti sugli importi rivalutati. Tuttavia questo intervento sembra più giustificato da esigenze di gettito che dall'effettiva intenzione di limitare gli effetti "distorsivi" dell'utilizzo congiunto del riallineamento e della trasformazione delle imposte anticipate.

Premessa

Le manovre fiscali intervenute tra il 2010 e il 2011 hanno previsto due istituti che, seppur teoricamente applicabili alla generalità delle società, hanno avuto una particolare diffusione nell'ambito delle imprese bancarie. Si tratta dell'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ad attività immateriali, inizialmente previsto dal D.L. n.98/11, e dell'obbligo/facoltà di convertire le imposte anticipate in crediti di imposta, introdotto dal D.L. n.225/10.

Come sarà successivamente chiarito, l'utilizzo congiunto di questi due istituti ha permesso agli istituti bancari in perdita di ottenere significativi benefici in termini di conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta, di talché il Legislatore è intervenuto con la L. n.228/12 (Legge di Stabilità 2013) per limitare i predetti benefici, prevedendo un differimento di cinque anni degli effetti fiscali del riallineamento.

Il riallineamento delle attività immateriali

Come è noto, l'art.23, co.12 del D.L. n.98/11⁵³ ha ampliato l'ambito di applicazione del riallineamento c.d. "speciale"⁵⁴ previsto dall'art.15, co.10, del D.L. n.185/08, stabilendo che possono essere oggetto di affrancamento fiscale anche i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie, emersi in conseguenza delle medesime operazioni, a condizione che tali maggiori valori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio consolidato come "avviamento", "marchi d'impresa" ed "altre attività immateriali".⁵⁵

Tali disposizioni consentono dunque di effettuare il riallineamento anche alle *holding* che detengono partecipazioni in altre società i cui patrimoni sono caratterizzati da avviamento e altre attività immateriali e che sono state oggetto di rivalutazione in sede di operazioni straordinarie. Ad esempio, quando una *holding* è interessata da un'operazione di fusione, i maggiori valori emersi a seguito di detta operazione sono generalmente portati ad aumento del valore delle partecipazioni detenute, senza possibilità di autonoma iscrizione, anche se gli stessi rappresentano i maggiori valori dei beni delle società partecipate. In tal caso detti maggiori valori non potevano essere oggetto di affrancamento ai sensi del co.10 dell'art.15 del D.L.

* Dottore Commercialista

⁵³ Convertito con modificazioni dalla L. n.111/11.

⁵⁴ Per distinguerlo da quello c.d. "ordinario" previsto dall'art.176, co.2-ter, del Tuir. Per un approfondimento sulle modalità applicative del riallineamento speciale e ordinario sia consentito il rimando a M. Busico, F. Giommoni, F. Facchini, F. Salvadori, "Il manuale delle operazioni straordinarie", Gruppo Euroconference Spa, Verona, Aprile 2011, pagg. 150 e segg.

⁵⁵ Si vedano i nuovi commi 10-bis e 10-ter dell'art.15 del D.L. n.185/08.

n.185/08, in quanto detta disposizione riguarda soltanto i maggiori valori allocati nel bilancio individuale a rivalutazione di avviamento e altre attività immateriali⁵⁶.

Con la modifica apportata dal D.L. n.98/11 possono essere affrancati anche i maggiori valori iscritti nel bilancio individuale sulle partecipazioni di controllo, a seguito di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende, conferimento e scambio di partecipazioni di controllo, nonché cessione di aziende e partecipazioni, purché nel bilancio consolidato tali maggiori valori siano stati iscritti a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

L'affrancamento è utilizzabile anche nell'ambito di operazioni di acquisizione di partecipazioni di controllo derivanti da acquisti a titolo oneroso, da acquisti di aziende (che includano una partecipazione di controllo) o a seguito di operazioni di scambio e conferimento di partecipazioni.

Dunque, la disciplina in oggetto non rappresenta esclusivamente un affrancamento di disallineamenti tra valori contabili e fiscali delle partecipazioni di controllo emersi a seguito di operazioni straordinarie in neutralità fiscale, in quanto è applicabile anche al caso in cui le partecipazioni di controllo siano acquisite nell'ambito di operazioni fiscalmente realizzative (che quindi non sono idonee a generare alcun disallineamento civilistico-fiscale), qualora il maggior prezzo pagato rispetto alla quota di patrimonio netto contabile della società partecipata acquisita sia attribuibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali implicite nel patrimonio di detta società (e tale attribuzione sia effettivamente eseguita nel bilancio consolidato).

Nell'ambito dei beni i cui maggiori valori imputati nel bilancio consolidato possono essere oggetto di affrancamento rientrano senza dubbio l'avviamento e i marchi di impresa, in quanto dette immobilizzazioni immateriali sono esplicitamente citate dalle disposizioni normative⁵⁷.

Il riferimento alle "*altre immobilizzazioni immateriali*" induce a ritenere che possono essere oggetto della disciplina in esame anche gli altri beni immateriali propriamente detti quali: i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e le concessioni.⁵⁸

↳ Limiti temporali di esercizio dell'operazione

In base a quanto originariamente previsto dal D.L. n.98/11 le disposizioni di cui al regime dell'imposta sostitutiva si rendevano applicabili unicamente alle operazioni straordinarie effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 (esercizio 2010 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Dunque, potevano beneficiare del regime in oggetto sia le operazioni straordinarie effettuate nell'esercizio 2010, sia quelle effettuate negli esercizi precedenti. In tale ultimo caso oggetto dell'affrancamento sono i valori residui non ancora ammortizzati dell'avviamento e delle altre attività immateriali nel bilancio consolidato.

L'art.20, co.1, del D.L. n.201/11⁵⁹ (c.d. *Decreto Salva-Italia*) ha esteso l'ambito temporale della disciplina in oggetto, prevedendo che le disposizioni in questione si applicassero anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 (esercizio 2011 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In ogni caso, l'affrancamento introdotto dal D.L. n.98/11 pare concepito, salvo ulteriori proroghe o riaperture, come un'opzione *una tantum* e non come una disciplina fruibile a regime.

⁵⁶ Prima delle novità introdotte dal D.L. n.98/11 era possibile unicamente affrancare, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art.15, co.11, del D.L. n.185/08, i maggiori valori imputati sulle partecipazioni della società incorporata, ma tale opzione non sarebbe stata conveniente nel caso in cui la partecipazione oggetto di rivalutazione si fosse qualificata per l'esenzione sulle plusvalenze (c.d. "*pex*") ai sensi dell'art.87 del Tuir.

⁵⁷ L'avviamento è citato nello stesso comma 12 dell'art.23 del D.L. n.98/11, mentre i marchi sono citati in varie disposizioni del Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011.

⁵⁸ Più discussa è invece la possibilità di farvi rientrare anche le spese di ricerca e sviluppo, nonché quelle di impianto ed ampliamento, purché ovviamente le stesse esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

⁵⁹ Convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11.

⇒ Misura dell'imposta sostitutiva e termini di versamento

L'affrancamento dei maggiori valori, così come risultanti dal bilancio consolidato, è subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, prevista nella misura unica del 16%, la cui base imponibile è determinata, nelle diverse ipotesi di operazioni straordinarie, secondo le previsioni contenute nell'art.3 del [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011](#).

Il D.L. n.201/11 prevedeva che il versamento dell'imposta - sia da parte dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva con riferimento ad operazioni realizzate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sia da parte di quelli che hanno esercitato l'opzione con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 – dovesse essere effettuato in tre rate annuali di pari importo. La prima rata entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta 2012; la seconda e la terza, rispettivamente, entro la scadenza della prima e della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta 2014.

⇒ Effetti dell'affrancamento e riflessi contabili dello stesso

A fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti nel bilancio consolidato risultano fiscalmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'ambito della determinazione del reddito di impresa della società che detiene la partecipazione di controllo con riferimento alla quale sono stati imputati nel bilancio individuale i maggiori valori che nel consolidato sono stati invece allocati ad avviamento e ad altre immobilizzazioni immateriali.

In altre parole, è consentito dedurre, sotto forma di ammortamenti, quella parte del maggior valore iscritto sulle partecipazioni di controllo consolidate che può riferirsi ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, nei limiti dell'importo della base imponibile dell'imposta sostitutiva⁶⁰.

L'art.4 co.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011 stabilisce che la deduzione del valore affrancato dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al Conto economico.

Pertanto, la deduzione dei valori affrancati viene effettuata in via extracontabile mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi pari all'ammortamento del bene immateriale⁶¹. Tale modalità di deduzione si applica anche alle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita che, in applicazione dello Ias 38, non sono oggetto di ammortamento, bensì a valutazione (c.d. *impairment test* previsto dallo Ias 36).

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'affrancamento veniva previsto che per le operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, a norma del co.14 dell'art.23 del D.L. n.98/11, gli effetti decorressero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (ovverosia l'esercizio 2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, a norma del co.2 dell'art.20 del D.L. n.201/11, gli effetti decorrevano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (ovvero l'esercizio 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

A fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva il soggetto che effettua il riallineamento ottiene il beneficio della deducibilità (extracontabile) del valore affrancato in quote annuali pari a 1/10.

⁶⁰ L'importo oggetto di affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva rileva unicamente ai fini della deduzione extracontabile dei maggiori valori dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel consolidato e non rileva invece ai fini della determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione di controllo iscritta nel bilancio civilistico, a cui detti maggiori valori sono attribuibili. Pertanto il valore fiscale della partecipazione rimane quello esistente ante operazione straordinaria, determinandosi quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale della partecipazione stessa, che rileverà eventualmente in sede di cessione della partecipazione.

⁶¹ Dunque, le novità introdotte dalla Manovra 2011 attribuiscono, per la prima volta, rilevanza al bilancio consolidato ai fini della determinazione del reddito di impresa del soggetto facente parte di un gruppo di impresa tenuto a redigere detto bilancio. Anche se, in realtà, la deduzione del valore affrancato dell'avviamento e delle altre attività immateriali non avviene sulla base del piano di ammortamento adottato ai fini del bilancio consolidato, ma in ogni caso in quote annuali effettuate in misura non superiore ad un decimo del valore stesso.

Dunque, l'onere relativo al pagamento dell'imposta sostitutiva è caratterizzato da una sorta di utilità pluriennale, in quanto determina benefici che saranno sfruttati dall'impresa negli esercizi successivi⁶².

Pertanto, in linea con quanto previsto dal Documento interpretativo Oic n.3/09, si ritiene che i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali debbano iscrivere l'imposta sostitutiva come credito per imposte anticipate, da imputare a conto economico nei dieci esercizi successivi in correlazione con la deduzione extracontabile del valore affrancato dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs hanno invece la possibilità di adottare i tre metodi di contabilizzazione previsti dall'Applicazione Ias/Ifrs Oic n.1/09, che sono di seguito sinteticamente riassunti⁶³:

- l'imposta sostitutiva è interamente imputata nel conto economico dell'esercizio in cui viene esercitata l'opzione e non viene riflesso in bilancio l'effetto economico positivo derivante dai benefici fiscali futuri connessi alla deduzione extracontabile dei valori affrancati;
- l'imposta sostitutiva è imputata nel Conto economico dell'esercizio in cui viene esercitata l'opzione (come imposta corrente), ma contemporaneamente vengono rilevate le imposte anticipate che rappresentano i benefici fiscali futuri di cui l'impresa potrà godere a fronte delle deduzioni extracontabili, che saranno rilasciate pro quota in correlazione a tali deduzioni;
- l'imposta sostitutiva viene iscritta direttamente nello stato patrimoniale, come credito di imposta, ed imputata a conto economico negli esercizi successivi in correlazione con le deduzioni extracontabili.

La conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta

Come è noto, le imposte anticipate (d'ora in poi anche "DTA" - "deferred tax asset") sono iscritte in bilancio al fine di rappresentare i benefici futuri che spettano all'impresa a fronte di deduzioni fiscali che sono state rinviate agli esercizi successivi o di perdite fiscali riportabili.

Nonostante nella prassi vengano spesso indicate come "crediti", le imposte anticipate non rappresentano un vero e proprio credito di imposta, in quanto non sono direttamente liquidabili. Esse sono "monetizzabili" solo indirettamente, attraverso la riduzione del debito di imposta che si manifesterà quando l'impresa, in applicazione delle disposizioni tributarie, potrà operare le corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito imponibile o quando utilizzerà le perdite fiscali in compensazione con imponibili fiscali positivi⁶⁴.

Le disposizioni introdotte dall'art.2, commi da 55 a 58 del D.L. n.225/10, successivamente modificate ed integrate dall'art.9, co.1, del D.L. n.201/11, hanno invece previsto per i soggetti Ires, al ricorrere di talune circostanze, la possibilità di trasformare parte delle attività per imposte anticipate in veri e propri crediti di imposta, che possono essere monetizzati attraverso la compensazione con altre imposte oppure ceduti all'interno del gruppo o chiesti a rimborso.

In particolare, dopo le modifiche apportate dal D.L. n.201/11, risultano attualmente previste tre fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta.

La prima ipotesi (l'unica originariamente prevista dal D.L. n.225/10) prevede che, a condizione che nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d'esercizio (ovvero una perdita civilistica), possano essere trasformate in credito di imposta le Dta che si sono generate a seguito del differimento della deduzione dei seguenti componenti negativi di reddito:

- svalutazioni dei crediti degli enti creditizi e finanziari di cui all'art.106, co.3, del Tuir. Infatti, tali svalutazioni, per la parte che eccede il limite dello 0,30% del valore dei crediti verso la clientela, non

⁶² Al riguardo si evidenzia che, nel caso dell'affrancamento in oggetto, non opera il meccanismo di decadenza degli effetti fiscali (c.d. "recapture") tipico delle altre discipline di affrancamento. Infatti, l'art.4, co.2, del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011 stabilisce espressamente che "gli effetti fiscali prodotti in virtù dell'esercizio dell'opzione ... non s'intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d'impresa, le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato".

⁶³ Si veda G. Albano e A. Mercatelli, "Nuove opportunità di affrancamento dei valori fiscali e contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie", in La rivista delle operazioni straordinarie, Gruppo Euroconference, n.12/11, pag.6.

⁶⁴ Sotto tale profilo risulta dunque più corretta la denominazione di "attività per imposte anticipate" prevista dai principi contabili nazionali o quella di "deferred tax asset" (Dta) prevista dai principi contabili internazionali.

risultano deducibili nell'esercizio in cui sono iscritte in Conto economico ma nei 18 esercizi successivi, in quote costanti;

- riduzioni di valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (marchi, brevetti ecc.). Si tratta delle quote di ammortamento, di svalutazioni, anche derivanti da *impairment* effettuato ai sensi degli Ias/Ifrs (in particolare per le attività immateriali a vita utile indefinita), imputate a Conto economico per un ammontare maggiore di quello riconosciuto ai fini fiscali. In tal caso la conversione è fruibile dalla generalità delle imprese e non solo da quelle bancarie.

La [C.M. n.37/E/12](#) ha espressamente stabilito che sono oggetto di trasformazione anche le imposte anticipate correttamente iscritte in applicazione del secondo metodo ("Imposta sostitutiva con la rilevazione di imposte differite attive") previsto dalla citata Applicazione Ias/Ifrs dell'Oic n.1 del febbraio 2009 che concerne la contabilizzazione per i soggetti Ias *adopter* dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dell'avviamento effettuato ai sensi dell'art.15, co.10, del D.L. n.185/08.⁶⁵

La trasformazione avviene limitatamente all'importo che deriva dal prodotto tra:

- la perdita d'esercizio; e
- il rapporto tra le imposte differite attive rilevanti e la somma del capitale e delle riserve.

Pertanto, l'importo oggetto di trasformazione sarà tanto maggiore quanto più la perdita di esercizio sarà elevata rispetto al Patrimonio netto.

Le finalità originarie di questa disposizione attengono alla riduzione degli effetti negativi che l'iscrizione delle imposte anticipate comporta ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza (Tier 1) delle banche italiane alla luce dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea III⁶⁶. La norma risulta tuttavia applicabile anche ai soggetti diversi dalle banche, limitatamente alle imposte anticipate relative all'avviamento e agli altri beni immateriali, come confermato dalla stessa prassi ministeriale⁶⁷.

La conversione in crediti di imposta ha efficacia a partire dalla data di approvazione del bilancio con riferimento al quale le imposte anticipate sono state oggetto di trasformazione in crediti di imposta. Ad esempio, nel caso di trasformazione delle imposte anticipate iscritte nel bilancio al 31/12/11 gli effetti decorreranno dall'aprile del 2012, quando è approvato il bilancio 2011.

La prima applicazione della norma riguarda il bilancio approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n.10/11 di conversione del D.L. n.225/10, ovvero dal 27 febbraio 2011. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dall'approvazione del bilancio 2010.

A fronte della conversione è stabilito che l'impresa perde la deducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta, ciò in quanto la trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta rappresenta l'anticipata liquidabilità dei benefici fiscali che sarebbero derivati operando le corrispondenti variazioni in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta di competenza. Nel caso di trasformazione parziale dell'ammontare complessivo di imposte anticipate trasformabili la C.M. n.37/E/12 ha chiarito che devono essere annullate prioritariamente le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle Dta trasformate, qualsiasi sia l'asset cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate.

La seconda ipotesi, contemplata dal comma 56-*bis* dell'art.2 del D.L. n.225/10, prevede la trasformazione delle imposte anticipate anche quando la società evidenzia una perdita fiscale generata dalla deduzione di componenti negativi relativi a svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari e al valore dell'avviamento e di altre attività immateriali.

In tale ipotesi non si rende applicabile il limite quantitativo proporzionale operante nella fattispecie precedente.

⁶⁵ In tal senso si ritiene che l'applicazione della disposizione in oggetto sia estendibile proprio anche alle Dta derivanti dall'affrancamento eseguito ai sensi dei successivi commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'art.15 del D.L. n.185/08. Cfr. Circolare Serie Tributaria n.11 del 19 dicembre 2012.

⁶⁶ Cfr. C.M. n.37/E/12 par. 2.

⁶⁷ Cfr. R.M. n.94/E/11.

Questa ulteriore disposizione rappresenta la possibilità di monetizzare le imposte anticipate relative a svalutazione crediti, ad avviamento e beni immateriali, che viene offerta a quelle imprese che, pur non evidenziando una perdita civilistica, non riescono a sfruttare i benefici connessi al recupero delle deduzioni che hanno generato la fiscalità anticipata in quanto non presentano un imponibile fiscale positivo.

Le deduzioni che permettono di ottenere la conversione sono infatti quelle relative a variazioni in diminuzione conseguenti al *reversal* di imposte anticipate iscritte in precedenti esercizi (ad esempio nel caso in cui le quote di ammortamento dell'avviamento in bilancio erano superiori a quelle fiscali deducibili e dunque in sede di determinazione del reddito di impresa è stata operata una variazione in aumento, pari alla differenza, che ha generato fiscalità anticipata).

A fronte della trasformazione l'impresa perde la possibilità di riportare a nuovo le perdite fiscali per un importo pari ai componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti. Ciò in quanto la trasformazione in credito d'imposta delle Dta sulle perdite fiscali produce la liquidabilità anticipata della minore imposta che si sarebbe prodotta computando in diminuzione l'ammontare di perdita, corrispondente alle Dta trasformate, dal reddito dei periodi d'imposta successivi.⁶⁸

La terza ed ultima ipotesi, prevista dal comma 56-ter dell'art.2 del D.L. n.225/10 prevede infine la possibilità di trasformare in crediti di imposta le Dta relative a svalutazioni crediti di banche e finanziarie e ad avviamento e altre immobilizzazioni immateriali, in base alle due modalità viste in precedenza, anche con riferimento ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Inoltre, la trasformazione delle imposte anticipate è applicabile anche quando il bilancio finale di cessazione dell'attività, per liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzia un patrimonio netto positivo. In tal caso sono trasformate in crediti d'imposta, per l'intero ammontare, le imposte anticipate generate dalle suddette poste.

La *ratio* di questa ultima disposizione è quella di consentire la monetizzazione delle imposte anticipate relative a svalutazioni crediti di banche e ad avviamento e altre attività immateriali nei casi in cui i relativi benefici fiscali non possono essere sfruttati perché la società si estingue e dunque non avrà imponibili fiscali futuri⁶⁹.

L'effetto combinato delle due discipline e le novità della Legge di Stabilità 2013

Una volta delineate, seppure sinteticamente, le caratteristiche della disciplina dell'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ad attività immateriali e della conversione delle imposte anticipate in crediti di imposta, è possibile comprendere appieno i vantaggi dell'utilizzo congiunto di queste due disposizioni.

In particolare, tali risultati si ottengono nel caso in cui la banca ha effettuato il riallineamento dei maggiori valori della partecipazione di controllo rappresentati nel bilancio della partecipata da attività immateriali ed ha adottato la seconda modalità di rappresentazione contabile prevista dalla citata Applicazione n.1 dell'Oic, ovvero ha imputato a conto economico l'imposta sostitutiva, ma contemporaneamente ha rilevato imposte anticipate che rappresentano i benefici fiscali futuri di cui l'impresa potrà godere a fronte delle deduzioni extracontabili sull'importo oggetto di riallineamento.

In tal caso sono dunque iscritte imposte anticipate le quali, se la banca è in perdita civilistica⁷⁰, possono essere trasformate in crediti di imposta.

⁶⁸ Cfr. C.M. n.37/E/12 par. 2.2.

⁶⁹ Da precisare che la procedura di liquidazione volontaria non potrà essere utilizzata con l'unico scopo di ottenere la trasformazione delle imposte anticipate, in quanto la norma stabilisce che si rende applicabile la disciplina antielusiva generale contenuta nell'art.37-bis del DPR n.600/73.

⁷⁰ Per il caso della perdita fiscale si veda *infra*.

In altre parole, il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento genera l'iscrizione di imposte anticipate pari al vantaggio derivante dai maggiori ammortamenti sui valori affrancati, le quali possono essere trasformate in crediti di imposta ed essere immediatamente monetizzate. Dunque in tale ipotesi vi è la possibilità di monetizzare il vantaggio fiscale della rivalutazione che altrimenti sarebbe stato sfruttato solo negli esercizi futuri.

Esempio

▶ Importo oggetto di riallineamento	100
▶ Imposta sostitutiva pagata	16 (16%)
▶ Imposte anticipate contabilizzate e convertite in credito di imposta	31,4 (Ires 27,5% + Irap ⁷¹ 3,9%)

Dunque a fronte del pagamento di 16 la società vede riconoscersi un credito di imposta di 31,4 immediatamente utilizzabile in compensazione con debiti di imposta o contributi, oppure che può essere ceduto ad altre società del gruppo o chiesto a rimborso⁷².

Al fine di limitare questi effetti "combinati", il Legislatore è intervenuto con l'art.1, commi da 502 a 505 della L. n.228/12 (Legge di Stabilità 2013) per modificare il regime del riallineamento dei valori delle partecipazioni di controllo, differendo di cinque anni i benefici previsti da tale regime agevolato. In particolare è ora previsto che:

- ▶ per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/10, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/17 (anziché a quello in corso al 31/12/2012);
- ▶ gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d'imposta in corso al 31/12/11 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 (anziché a quello in corso al 31/12/2014).

Pertanto, per i contribuenti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel primo caso gli effetti decorreranno dal 2018, mentre nel secondo caso dal 2020.

La L. n.228/12 ha inoltre eliminato il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%, la quale dovrà essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d'imposta 2012 (ovvero entro il 16 giugno 2013 nella generalità dei casi). In particolare:

- ➡ per gli affrancamenti effettuati in base alla riapertura dei termini disposta dal D.L. n.201/11 l'intero importo (invece che la sola prima rata⁷³) dovrà essere versato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012;
- ➡ per gli affrancamenti relativi ad operazioni del periodo d'imposta in corso al 31/12/10 e di quelli precedenti effettuati ai sensi del D.L. n.98/11 l'intero importo dovrà essere versato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012, fermo restando l'applicazione degli interessi dal 1°dicembre 2011 alla data del versamento⁷⁴.

Conclusioni

La scelta del Legislatore di differire la deducibilità degli ammortamenti è stata oggetto di critiche in quanto innanzi tutto modifica i termini di convenienza di operazioni di riallineamento già poste in essere in precedenti esercizi e, dunque, si pone in contrasto con i principi di irretroattività delle norme tributarie previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

⁷¹ Nel silenzio della norma è dubbio che la trasformazione delle Dta operi anche con riferimento all'Irap. In particolare l'Abi, nella Circolare Serie Tributaria n.11 del 19 dicembre 2012, ha sostenuto che sono da includere nel calcolo delle imposte anticipate oggetto di conversione anche quelle ai fini Irap.

⁷² Per approfondimenti sulle modalità di utilizzo del credito di imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate si rimanda alla C.M. n.37/E/12 par. 3.

⁷³ Si ricorda che la seconda e la terza rata, prima delle modifiche, dovevano essere versate entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

⁷⁴ In origine era previsto che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro il 30/11/11, ma il D.L. n.201/11 aveva poi previsto che il versamento fosse dovuto in tre rate di pari importo.

Inoltre tale modifica legislativa colpisce tutti coloro che hanno effettuato i riallineamenti ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter dell'art.15 del D.L. n.185/08 e non solo coloro che hanno poi convertito in crediti di imposta le imposte anticipate iscritte a seguito dei predetti riallineamenti.

Tanto più che le imprese che hanno convertito le imposte anticipate derivanti dal riallineamento di avviamento e altri beni immateriali hanno visto ridursi, come previsto dalla C.M. n.37/E/12, il valore fiscale di tali *assets* per un importo corrispondente alle imposte anticipate convertite, per cui detti soggetti subiscono solo in parte gli effetti negativi del differimento degli effetti dell'affrancamento, dato che per la quota già monetizzata non hanno più variazioni in diminuzione da apportare negli esercizi successivi a titolo di ammortamento⁷⁵.

Infine le nuove disposizioni non incidono sulla possibilità, da parte delle imprese bancarie, di continuare a convertire le imposte anticipate relative al riallineamento dei maggiori valori incorporati nelle partecipazioni di controllo, per cui quegli istituti che hanno iscritto in bilancio imposte anticipate derivanti da tali riallineamenti possono ancora convertirle in crediti di imposta qualora si verifichi una situazione di perdita contabile.

Il differimento della deducibilità degli ammortamenti riferibili ai valori riallineati ha invece un effetto significativo per coloro che potrebbero convertire le imposte anticipate nell'ipotesi di perdita fiscale. Infatti, la trasformazione in caso di perdita fiscale poteva operare solo dal 2013 in quanto in tale ipotesi la trasformazione avviene limitatamente alla porzione di perdita che deriva dai componenti negativi a deducibilità differita relativi all'ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali, ma detti componenti negativi non si sono potuti ancora verificare in relazione agli affrancamenti effettuati ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter dell'art.15 del D.L. n.185/08 perché i primi effetti degli stessi, come detto, erano originariamente previsti a partire dal 2013.

Il differimento della deducibilità degli ammortamenti al 2018 o al 2020 determina il fatto che l'impresa bancaria non potrà operare prima di detti anni l'eventuale trasformazione delle Dta nell'ipotesi di perdita (solo) fiscale.

Master in 5 incontri a numero chiuso (disposizione a banchi)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Profili tecnici ed applicativi della disciplina civilistica, fiscale e contabile e gli errori da evitare per non scontrarsi con il fisco

Orario 9.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

MILANO Hotel Michelangelo

17-18	aprile	2013
08-09	maggio	2013
22	maggio	2013

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.250,00 + IVA 21% (Comprensiva di coffee break)
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

QUOTA AGEVOLATA
Per chi si iscrive entro 20 giorni dall'inizio del Master selezionato oppure per i partecipanti con meno di 35 anni
€ 1.060,00 + IVA 21% (Comprensiva di coffee break)
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni
[Clicca qui](#)

EUROCONFERENCE* MASTER DI APPROFONDIMENTO Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it

⁷⁵ Infatti, con riguardo all'avviamento ed alle altre attività immateriali, la trasformazione di Dta in credito d'imposta, con il conseguente annullamento delle variazioni in diminuzione da apportare negli esercizi successivi, riduce il valore fiscalmente rilevante delle relative attività.